



REGOLAMENTO PER LE VERIFICHE ELETTRICHE

REV.	DATA	VERIFICATO Responsabile degli Schemi	APPROVATO Consiglio di Amministrazione
00	20/10/2007	Domenico Venditti	Assunta Martire

Timbro e Firma del Cliente per accettazione:

.....

INDICE

1.	OGGETTO	3
2.	MODALITÀ DI GESTIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ATTIVITÀ DI ISPEZIONE	3
3.	DEFINIZIONI	3
4.	AMMISSIONE AL SERVIZIO DI ISPEZIONE	3
5.	SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA	3
5.1	COMPILAZIONE VERBALE DI VERIFICA	4
6.	DOVERI DEL CLIENTE	4
7.	DOVERI DI ICOVER	4
8.	RILASCIO DEL RAPPORTO O DEL CERTIFICATO DI ISPEZIONE	5
9.	PUBBLICITÀ DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE	5
10.	RISERVATEZZA	5
11.	DURATA E RINNOVO DEL CONTRATTO	6
12.	DIRITTO DI RECESSO	6
13.	MODIFICHE DELLE NORME E/O DELLE CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI ISPEZIONE	6
14.	RECLAMI E RICORSI	6
15.	ARBITRATO	7
16.	CONDIZIONI ECONOMICHE	7
16.1	TARIFE	7
16.2	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	7
17.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	7

1. Oggetto

Il presente Regolamento definisce le condizioni e le modalità con le quali è fornito da ICOVER il servizio di verifiche elettriche in accordo al DPR 462 del 22 ottobre 2001 ("Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi"), integrato dalla Direttiva del 11 marzo 2002 del Ministero delle Attività Produttive ("Procedure per l'individuazione, ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 del DPR 462/2001 degli organismi di tipo "A").

Le attività ispettive vengono inoltre effettuate secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

In particolare, il presente Regolamento fa riferimento a:

- 1) Verifiche periodiche e straordinarie delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- 2) Verifiche periodiche e straordinarie degli impianti elettrici di messa a terra con tensione fino a 1000V;
- 3) Verifiche periodiche e straordinarie degli impianti elettrici di messa a terra con tensione oltre 1000V.

2. Modalità di gestione del Regolamento per l'attività di ispezione

Il presente Regolamento è a disposizione degli interessati sul sito internet: www.icoversrl.it.

I clienti possono comunque richiederne una copia cartacea.

Le revisioni del Regolamento sono sottoposte allo stesso iter previsto per l'emissione. Le parti modificate rispetto alla revisione precedente sono indicate con una barra posta lateralmente al testo che ha subito modifiche.

Tutte le organizzazioni che hanno in essere un contratto di verifica con ICOVER saranno informate dell'esistenza della nuova revisione e saranno invitate a scaricarlo dal sito o a richiederlo direttamente a ICOVER.

3. Definizioni

I riferimenti utilizzati per i termini utilizzati sono:

- UNI EN ISO 9000:2005;
- UNI CEI EN 45020:1998

con le seguenti integrazioni:

Ispezione: attività che comprende verifiche documentali, osservazioni dirette, interviste a persone, analisi strumentali e quanto altro necessario per verificare la conformità a standard di prodotti, processi, etc. o effettuare un'indagine conoscitiva.

Rapporto di ispezione o prova: relazione degli esiti dell'ispezione o delle prove.

Certificato di ispezione: documento di sintesi del rapporto di verifica.

Organizzazione: soggetto presso il quale vengono svolti i servizi di verifica di ICOVER.

4. Ammissione al servizio di ispezione

Qualsiasi soggetto con i requisiti definiti dalla normativa di riferimento e/o dal presente Regolamento per le attività richieste può accedere ai servizi di ICOVER.

Le procedure in base alle quali ICOVER opera garantiscono che non vi siano discriminazioni tra i richiedenti i servizi di ispezione.

5. Svolgimento delle attività di verifica

I servizi di verifica sono forniti da ICOVER nei termini e nelle condizioni riportate nel presente regolamento e richiamate nel documento "VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E DI

PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE" che il cliente intenzionato a firmare il contratto accetta con l'invio a ICOVER dell'incarico di verifica.

Tutte le attività sono in accordo con il DPR 462/2001 e con la Direttiva del Ministero delle Attività Produttive del 11/03/2002 di cui al precedente paragrafo 1.

La verifica periodica degli impianti elettrici si esplica attraverso le seguenti fasi:

- analisi della documentazione;
- esame a vista dei luoghi e degli impianti;
- verifiche strumentali;
- redazione del verbale di ispezione;

Il verificatore incaricato esegue le verifiche affidategli nei tempi indicati e secondo le modalità prescritte dalla normativa tecnica di riferimento e descritte nelle specifiche Procedure e Istruzioni Operative.

L'attività di verifica è oggetto di supervisione tecnica da parte del Responsabile Tecnico. Tale supervisione, che si esplica mediante audit periodici, ha lo scopo di assicurare che le verifiche siano condotte in accordo con la legislazione vigente, con le Procedure Interne e le Istruzioni Operative di riferimento. Inoltre la supervisione per quanto attiene agli obblighi contrattuali stipulati con il Cliente (rispetto dei tempi di erogazione del servizio).

Per la conduzione delle verifiche il personale addetto si avvale di strumentazione appositamente tarata.

5.1 Compilazione Verbale di Verifica

Il verificatore incaricato compila il verbale di verifica, utilizzando la modulistica appositamente predisposta.

Al termine della verifica, il verificatore incaricato indicherà sul verbale se l'impianto sottoposto a verifica è in grado di svolgere le sue funzioni garantendo la sicurezza dei lavoratori e degli utenti o se necessita di modifiche atte a scongiurare condizioni pericolose.

Il verificatore consegnerà al Cliente una copia del verbale di verifica.

6. Doveri del Cliente

Il Cliente ha il dovere di:

- garantire a ICOVER le condizioni per realizzare il controllo secondo quanto previsto dal contratto e in particolare fornire la massima collaborazione durante tutte le fasi descritte consentendo l'accesso alle aree in cui si devono svolgere le attività mettendo a disposizione i documenti necessari per lo svolgimento delle stesse precisate nell'offerta.
- garantire la correttezza dei dati forniti;
- comunicare tempestivamente per iscritto a ICOVER ogni variazione apportata agli oggetti del servizio di ispezione.

7. Doveri di ICOVER

ICOVER si impegna a:

- fornire al Cliente le prestazioni previste nel contratto in modo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- fornire le proprie prestazioni in modo da arrecare il minimo disturbo al regolare svolgimento delle attività di produzione delle Organizzazioni verificate;
- rendere conto delle attività di controllo mediante la consegna dei rapporti delle ispezioni svolte con le modalità previste nel contratto e in caso di esito negativo comunicarlo al competente organo di vigilanza

8. Rilascio del rapporto o del certificato di ispezione

La documentazione relativa alle ispezioni e ogni altro documento rilevante a supporto degli esiti della verifica, viene valutata dal Responsabile Tecnico insieme al Responsabile di Schema, quest'ultimo deve anche stabilire la conformità delle operazioni di ispezione rispetto alle norme, alle procedure e alle istruzioni di riferimento.

Gli esiti dell'attività ispettiva sono evidenziati in modo chiaro nel Rapporto o nel Certificato di ispezione consegnato al Cliente, redatti in base alle indicazioni della Guida EA-5/01 e firmati dal Responsabile tecnico.

Al fine che le informazioni siano divulgate in modo corretto e tale da non indurre a errate interpretazioni, una volta ottenuto il certificato/rapporto che attesta l'esito favorevole della verifica il cliente può far riferimento solo ad esso in modo tale che risulti chiara che la conformità attestata riguarda solo ed esclusivamente quella determinata attrezzatura escludendo in qualsiasi modo il sistema di gestione dell'organizzazione.

E' possibile utilizzare solo copie integrali del certificato/rapporto di ispezione e sono consentiti ingrandimenti/riduzioni purché il documento sia leggibile e la sua struttura non risulti modificata.

Per gli esiti favorevoli ICOVER mette a disposizione dei clienti adesivi da applicare sulla struttura verificata (fac simile in figura 1). Qualora il cliente voglia adottare modalità di riferimento alla conformità diverse dovrà contattare ICOVER per avere il benestare.



Fig. 1
(Fac simile adesivo ICOVER)

9. Pubblicità del servizio di ispezione

Qualunque comunicazione che il Cliente o l'Organizzazione oggetto di ispezione faccia circa l'utilizzo dei servizi di ispezione di ICOVER deve essere veritiera e inequivocabilmente riferita all'oggetto delle ispezioni stesse.

In caso di accertamento di comportamenti scorretti, ICOVER intraprenderà le azioni del caso a tutela dei terzi e della propria immagine.

10. Riservatezza

Gli atti e le informazioni riguardanti l'Operatore, acquisiti o dei quali si sia venuti a conoscenza nel corso delle attività di ispezione o certificazione, sono considerati riservati, salvo disposizioni di legge contrarie, disposizioni degli Organismi di accreditamento o autorizzazione scritta dell'Operatore. ICOVER vincola il proprio personale e chiunque, operando per suo conto, venga a conoscenza di informazioni riservate, alla riservatezza. Atti e documenti acquisiti da ICOVER e riguardanti gli Operatori sono gestiti in forma riservata a fronte di apposita procedura.

ICOVER garantisce il rispetto della legge 675/96 sulla gestione dei dati sensibili di tutti i soggetti dei quali detiene informazioni di tale genere.

In caso di autorizzazione scritta dell'Operatore al trattamento dei dati, questi ultimi possono essere utilizzati per la predisposizione di materiale divulgativo di varia natura finalizzato a promuovere l'attività di ICOVER e a diffondere la conoscenza tra i soggetti con i quali ICOVER intrattiene rapporti utili per il raggiungimento degli scopi statutari.

Qualora la legge imponga di rendere note informazioni riservate a terzi, ICOVER informa l'Operatore circa i dati divulgati.

11. Durata e Rinnovo del contratto

La durata del contratto, in relazione alla classificazione dei luoghi in cui è installato l'impianto dichiarata dal Committente nella relativa richiesta, è quinquennale, con esclusione degli impianti installati in:

- cantieri,
- locali adibiti ad uso medico,
- ambienti a maggior rischio in caso di incendio,
- luoghi con pericolo di esplosione,

per i quali la durata del contratto è biennale.

In ogni caso, la durata del contratto decorre dalla data di accettazione dell'incarico.

In caso di mancato recesso, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un periodo pari alla durata del medesimo, e così di seguito, fino allo smantellamento dell'impianto.

12. Diritto di Recesso

Ciascuna parte avrà la facoltà di recedere dal contratto entro 60 (sessanta) giorni dall'esecuzione dell'ultima verifica, dando disdetta all'altra parte a mezzo lettera raccomandata.

Il Committente può inoltre recedere dal contratto mediante lettera raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione di nuove tariffe.

In caso di recesso oltre il termine di 60 gg, e al ricevimento della lettera di disdetta, al Committente sarà addebitato, a titolo di penale, un importo pari al costo della verifica.

Ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., ICOVER ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto in caso di inadempimento da parte del cliente alle obbligazioni previste dal contratto stesso.

13. Modifiche delle norme e/o delle condizioni per lo svolgimento di servizi di ispezione

In conseguenza di variazioni del sistema normativo di riferimento per l'accreditamento dei servizi di ispezione, possono essere apportate delle variazioni:

- al presente Regolamento;
- al Piano di valutazione;
- alle condizioni economiche.

All'emissione di un nuovo Regolamento o di un nuovo Tariffario viene stabilito il termine entro il quale i Clienti dovranno adeguarsi alle nuove prescrizioni, considerando l'entità delle modifiche da apportare. ICOVER ne dà tempestiva comunicazione ai soggetti che hanno già sottoscritto un contratto con scadenza successiva al termine di entrata in vigore delle nuove norme alle quali deve essere adeguato il regolamento e con domanda in corso di esame. Salvo il diritto di recesso, ICOVER provvede all'emissione di un nuovo contratto alle nuove condizioni.

14. Reclami e ricorsi

I reclami provenienti dai Clienti vengono inoltrati al Responsabile degli Schemi.

Il Responsabile degli Schemi, con la Segreteria tecnica, provvede alla valutazione degli estremi del reclamo, esaminando tutte le informazioni disponibili circa l'oggetto del reclamo stesso (verbali, dichiarazioni, etc.) e, quando lo ritiene fondato e sia possibile intervenire, formula una proposta per risolvere il problema.

Le misure correttive proposte devono essere comunicate al cliente interessato dal problema.

I ricorsi possono essere presentati dai Clienti in merito alle decisioni di ICOVER sugli esiti dell'ispezione. Le aziende devono presentare il proprio ricorso inoltrando una richiesta scritta di revisione della decisione in oggetto a ICOVER, entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento contestato. ICOVER provvede a dare riscontro della ricezione del ricorso con una comunicazione scritta inviata all'azienda. ICOVER garantisce l'esame dei ricorsi entro sessanta giorni dal ricevimento.

Eventuali esiti di prove analitiche effettuate a supporto del ricorso, dovranno essere emessi da laboratori accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per la specifica prova. Qualora non fossero disponibili laboratori con tali caratteristiche, i metodi utilizzati per le controprove dovranno essere gli stessi utilizzati da ICOVER e l'affidabilità del laboratorio dovrà essere valutata da soggetti indipendenti e competenti.

Alla Giunta di Appello è demandato in via esclusiva il riesame avverso le decisioni di ICOVER in merito ai ricorsi presentati.

15. Arbitrato

Tutte le controversie derivanti dall'applicazione del Regolamento di ICOVER, sono devolute alla decisione libera e irrituale di un Collegio di tre arbitri, uno dei quali con funzione di Presidente, in conformità al regolamento per Arbitrato della Camera Arbitrale di Roma, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente.

16. Condizioni economiche

16.1 Tariffe

Le tariffe che regolano le prestazioni di ICOVER vengono definite nel Tariffario e/o nell'offerta accettata dal Cliente.

Le variazioni delle tariffe vengono notificate ai Clienti che sono già sottoposti al sistema di controllo con comunicazione del nuovo tariffario o della nuova offerta, per le prestazioni non ancora assolte, trasmesso a mezzo di lettera raccomandata A.R. o mezzi equivalenti.

Il cliente ha il diritto di rinunciare al servizio entro 60 giorni dalla data di ricezione della notifica di variazione.

16.2 Condizioni di pagamento

Le tariffe relative alle prestazioni di ICOVER devono essere versate con le modalità stabilite dal Tariffario o dall'offerta.

Il mancato pagamento di prestazioni effettuate comporta l'invio da parte di ICOVER di una lettera di diffida.

17. Normativa di riferimento

Di seguito è riportata la normativa di riferimento.

- DPR 462/2001

"Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi".

- Direttiva del Ministero delle Attività produttive del 11/03/2002

"Procedure per l'individuazione, ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 del DPR 462/2001 degli organismi di tipo "A".

- UNI CEI EN ISO/IEC 17020 (2005)

"Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione"

- UNI CEI EN ISO/IEC 17025

"Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura"

- UNI CEI EN 45020 (1998)

"Normazione ed attività connesse - Vocabolario generale"

- UNI EN ISO 9000:2000

"Sistemi di gestione per la qualità. Fondamenti e terminologia"

- EA5/01

"EA guidance on the application of EN 17020"